



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'
Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione
Ufficio Politiche del Farmaco n. 3
Tel. 080 5403144/3143/3022 fax 0805403200



Si invia solo via FAX ai sensi
dell'Art. 43, comma 6 DPR 445/2000

Ai Direttori Generali e Sanitari
-delle Aziende Sanitarie Locali
-delle Aziende Ospedaliere Universitarie

Ai Rappresentanti legali
-degli IRCCS
-degli Enti Ecclesiastici
Loro Sedi

Agli Ordini dei Medici delle province
di BA, BR, FG, LE, TA

Alle Organizzazioni sindacali
FIMMG, CUMI, SNAMI, SMI, FIMP CIPE

Agli Ordini dei Farmacisti delle province
di BA, BR, FG, LE, TA

Alla Federfarma Regionale
Alla Federfarma delle province
di BA, BR, FG, LE, TA

LORO SEDI

Alla SvimService
Molfetta

Oggetto: Chiarimenti modalità di dispensazione medicinali soggetti a note AIFA.

Pervengono, tramite le vie brevi, richieste di chiarimenti in merito alle modalità di dispensazione di specialità medicinali, soggette a note AIFA, per le quali è stato individuato idoneo Centro preposto al rilascio del Piano Terapeutico e alla relativa dispensazione. A tal proposito con nota prot 24/15243/ATP/3 del 13 ottobre c.a sono stati richiesti opportuni chiarimenti alla AIFA.

L'Agenzia italiana del farmaco in data 22 ottobre 2009 ha fornito le relative precisazioni, confermando le indicazioni operative più volte emanate da parte dello scrivente che ad ogni buon fine si sintetizzano.

In linea di principio, nell'ottica di libera scelta del paziente, poiché il SSN garantisce il rimborso dei medicinali soggetti alle Note AIFA e, se le condizioni e le limitazioni sono rispettate, qualora un paziente scelga liberamente di affidare gli accertamenti diagnostici e la predisposizione del Piano Terapeutico a medici di un Centro di riferimento opportunamente riconosciuto e comunque operante sul territorio nazionale, la sua scelta deve essere rispettata e non deve costituire motivo di rifiuto per negare un trattamento riconosciuto dal SSN e garantita dalla legge.

Le strutture sanitarie della ASL e/o i Centri di riferimento individuati da questa Regione, nel caso di predisposizione del Piano Terapeutico da parte del Centro medesimo o in caso di Piano Terapeutico proveniente da altra Regione, sono tenute a dispensare il medicinale secondo le modalità di seguito riportate:

- 1) il Centro di riferimento regionale, autorizzato alla formulazione della diagnosi ed alla predisposizione del Piano Terapeutico, deve, tramite la farmacia ospedaliera dove è ubicato il Centro, dispensare il farmaco. Successivamente, secondo le modalità adottate dalla Azienda Sanitaria locale, questa potrà chiedere alla ASL di appartenenza del paziente il rimborso dello stesso farmaco;
- 2) il paziente provvisto di idoneo Piano Terapeutico, redatto da un Centro fuori ASL /Regione, potrà richiedere, nell'ambito della libera scelta, la dispensazione del farmaco presso la Azienda Sanitaria di appartenenza. Nel caso specifico, il paziente dovrà formulare idonea istanza per ricevere il farmaco dalla farmacia territoriale della ASL di residenza e l'area farmaceutica dovrà comunicare, al Centro di riferimento che ha redatto il Piano Terapeutico, la presa in carico del paziente per la sola dispensazione del farmaco.



Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo